

REGNO UNITO**Corte Suprema, sentenza del 29 luglio 2025, nel caso *Shvidler v Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs; Dalston Projects Ltd and others v Secretary of State for Transport*, [2025] UKSC 30, sulla legittimità del congelamento di beni russi**

05/09/2025

Con la pronuncia in esame la *Supreme Court* ha reputato proporzionato il congelamento di beni imposto dal Regno Unito nei confronti di un individuo e una società in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

I due appellanti – il sig. Shvidler e la società Dalston Projects Ltd – sono stati assoggettati a misure restrittive, adottate nei loro confronti in forza del [Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018](#) e dei poteri conferiti al *Secretary of State* dalle [Russia \(Sanctions\) \(EU Exit\) Regulations 2019](#) (nel prosieguo, le “*Regulations*”) (si v., in particolare, la [section 5](#)). In seguito alla designazione, il sig. Shvidler ha subito il congelamento di tutti i suoi beni, mentre alla società è stato sequestrato uno yacht. Entrambi avevano contestato le misure restrittive, sostenendo che interferivano in modo sproporzionato con il diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 della [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#) (“CEDU”) e con la protezione della proprietà riconosciuta dall'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione.

Le due impugnazioni erano state respinte in primo grado. I successivi appelli, trattati congiuntamente dalla *Court of Appeal*, erano stati anch'essi respinti. Gli appellanti hanno quindi proposto ricorso dinanzi alla *Supreme Court*.

Quest'ultima ha respinto a maggioranza il ricorso del sig. Shvidler e all'unanimità quello della Dalston Projects Ltd. In via preliminare, la Corte Suprema ha osservato che l'Esecutivo, per il tramite dei *Secretary of State* competenti (nel caso in esame, il *Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs* per il sig. Shvidler e il *Secretary of State for Transport* per la Dalston Projects Ltd.), è dotato di speciali responsabilità costituzionali nel rispondere all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. In particolare, la Corte ha specificato che il *Secretary of State* competente è dotato di una competenza istituzionale superiore per effettuare valutazioni in materia di sicurezza nazionale e di relazioni internazionali del Regno Unito, ivi inclusa l'utilità delle sanzioni per contenere le azioni della Russia. Pertanto, nel caso in esame, ai due *Secretary of State* deve essere riconosciuto un ampio margine di apprezzamento.

Posta questa premessa, la *Supreme Court* ha condotto un'autonoma valutazione di proporzionalità che, in base ai quattro criteri ordinariamente applicati nell'ordinamento, richiede di valutare se un intervento statale che limita un diritto fondamentale persegue (i) un obiettivo legittimo, (ii) se vi è un nesso ragionevole tra il mezzo adottato e l'obiettivo, (iii) se la misura è necessaria (ossia non esiste alternativa meno restrittiva); e (iv) se viene mantenuto un equilibrio equo tra l'interesse pubblico perseguito e i diritti individuali compromessi. La *Supreme Court* ha reputato le misure imposte proporzionate.

Anzitutto, il quadro normativo applicabile e le misure imposte perseguono un obiettivo legittimo: limitare e dissuadere l'aggressione russa in Ucraina. Secondo i giudici, l'invasione dell'Ucraina costituisce non solo una violazione grave del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, ma anche “una delle minacce più gravi alla sicurezza europea e all'ordine internazionale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale” (par. 167 della pronuncia) e, pertanto, rispondere a tale invasione rappresenta uno degli obiettivi di maggiore importanza che il Governo del Regno Unito è stato chiamato a perseguire negli ultimi anni (parr. 166-173).

In secondo luogo, sia il congelamento dei beni del sig. Shvidler, sia il sequestro dello yacht della Dalston Projects Ltd. sono razionalmente collegati a questo obiettivo. Sul punto, la Corte ha sottolineato che, quando è in gioco un interesse pubblico di particolare rilevanza, può essere sufficiente anche un collegamento meno diretto (par. 177): nel caso in esame, ciò è possibile anche alla luce della difficoltà intrinseca, tanto per il Governo quanto per le corti, di comprendere pienamente quali fattori possano influenzare il Presidente Putin e il Governo russo nella conduzione della guerra. Ciò che rileva ai fini della verifica di proporzionalità è che il *Secretary of State* dimostri che la misura in questione contribuisce in maniera plausibile all'obiettivo da perseguire. Per quanto riguarda il sig. Shvidler, la Corte ha reputato che le misure adottate permettono di inviare un chiaro segnale sia a lui, sia ad altri soggetti associati all'*élite* russa, con l'obiettivo di disincentivare altri dal supportare le iniziative della Russia o incoraggiarli a opporsi attivamente (parr. 196-197). Similmente, il sequestro dello yacht della Dalston Projects Ltd. può indurre, o quantomeno potenzialmente indurre, il sig. Naumenko – imprenditore russo e beneficiario effettivo del bene – a nutrire malcontento verso il regime russo (parr. 184-190).

In terzo luogo, la Corte ha ritenuto che non esistessero misure meno invasive (“*less intrusive means*”) che potessero essere adottate senza compromettere in modo inaccettabile il raggiungimento degli obiettivi perseguiti (par. 203).

Infine, le misure imposte realizzano un bilanciamento adeguato (*fair balance*) tra l'interesse pubblico perseguito e i diritti individuali compromessi (parr. 204 e ss.). Da un lato, pur ritenendo che le misure imposte producano effetti particolarmente severi sul sig. Shvidler e sulla sua famiglia, la Corte ha osservato che i loro bisogni fondamentali possano essere soddisfatti attraverso il sistema di licenze dell'*Office of Financial Sanctions Implementation* (“OFSI”), con cui è possibile autorizzare eccezioni alle sanzioni. Dall'altro lato, con riferimento invece al sequestro dello yacht, la *Supreme Court* ha osservato che la limitazione della capacità di utilizzo di un bene di lusso non incide in maniera significativa sul tenore di vita del suo beneficiario. In ogni caso, la Corte ha richiamato alcune misure dell'OFSI che autorizzano eccezioni alle sanzioni, permettendo di gestire eventuali problemi di deterioramento fisico dell'imbarcazione.

La decisione è consultabile *online* a questo [link](#); a questo [link](#) è invece reperibile il relativo comunicato stampa.

Raffaele Felicetti